



COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/11/2025

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Istituzione e presupposto
Articolo 3	Soggetti Passivi
Articolo 4	Esenzioni
Articolo 5	Misura dell'Imposta
Articolo 6	Versamento dell'imposta
Articolo 7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Articolo 8	Interventi da finanziare
Articolo 9	Attività di controllo e accertamento dell'imposta
Articolo 10	Sanzioni
Articolo 11	Riscossione coattiva
Articolo 12	Rimborsi e compensazioni
Articolo 13	Contenzioso
Articolo 14	Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e successive modifiche e integrazioni, nel Comune di San Marzano Oliveto.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2026, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di San Marzano Oliveto.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di San Marzano Oliveto, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del suo soggiorno.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- d) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- e) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- f) il soggetto che assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

- g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (*cosiddetto turismo sociale*) di età non inferiore a 65 anni. L'esenzione non si applica nei mesi da maggio ad ottobre;
- h) i soggetti ospiti del Comune di San Marzano Oliveto nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
- i) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della documentazione dimostrante il diritto.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 3, che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di San Marzano Oliveto corrispondono, entro il termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata della struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta , come previsto dall'art. 1, comma 161, Legge 27/12/2006, n. 296 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Art. 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Marzano Oliveto, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett e) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
 - a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- c) versare/pagare al Comune di San Marzano Oliveto le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro 15 giorni successivi dalla fine di ciascun trimestre oggetto della dichiarazione di cui alla successiva lettera d) con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione;
- d) presentare al Comune di San Marzano Oliveto, entro 15 giorni successivi dalla fine di ciascun trimestre, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti soggetti ad imposta, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La predetta dichiarazione deve essere trasmessa, anche in assenza di pernottamenti, mediante consegna a mano o via posta certificata all'Ufficio Protocollo del Comune di San Marzano Oliveto – comune.sanmarzanoolivet.at@legalmail.it
- e) presentare, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- f) Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta.

Art. 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia delle Entrate e alle competenti autorità.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive a norma dell'art. 7 del vigente regolamento, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.